



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2020, proposto da Ferdinando Caputo, Lucia Coppeta, Maria Fatima Coppeta, Alessia Stefania Foti, Carmine Guida, Gennaro Izzo, Fabio Mariantoni, Marta Melgrati, Raffaele Parisi, Maria Pirrone, Andrea Rao, Fiorentina Rettura, Aldo Russo, Teresa Salicone, Annarita Stifanese, Antonino Tabbone, Giosafatte Trimboli, Angelina Zarrella, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, Giacomina Clara Lacalamita, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Barboni in Milano, via A. Lamarmora n. 36;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non costituiti in giudizio;

nei confronti

Isabella Luigina Fugazzi, Elia Torino non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nell'ambito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - Lombardia, indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018 - elenco allegato all'avviso AOODRLO n. 11457 del 9.6.2020, così come successivamente integrato (da ultimo con nota AOODRLO n. 13363 del 30.6.2020);
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e in particolare:
 - dei decreti AOODRLO n. 10057 del 23.5.2019, n. 18907 del 27.6.2019 e 3123 dell'08.10.2019, n. 3472 del 27.11.2019, tutti concernenti la costituzione della Commissione esaminatrice del concorso - Lombardia, e l'articolazione in due sottocommissioni;
 - del provvedimento di adozione dei criteri e delle modalità di correzione e valutazione delle prove scritte concorsuali deliberato dalla Commissione in riunione plenaria del 13.12.2019 (verbale n. 5 del 13.12.2019);
 - delle schede di correzione e valutazione delle prove scritte dei ricorrenti compilate dalle Commissioni concorsuali (domandate con istanze di accesso e allo stato non disponibili, ad eccezione di quelle dei ricorrenti Guida, Izzo, Parisi, Pirrone, Russo, Tabbone, Trimboli);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, quanto all'istanza di abbreviazione termini, di autorizzarla e fissare per la trattazione la c.c. del 28 luglio 2020;

Ritenuto quanto all'istanza cautelare monocratica:

-che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed tali da non consentire la dilazione della trattazione alla prima c.c. utile tenuto conto dei tempi di presentazione del ricorso e che è stata fissata per la trattazione la c.c. del 28 luglio

2020, avendo autorizzato l'abbreviazione termini;

Ritenuto per quanto concerne l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente, di concederla ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami in contestazione;

- che la notificazione debba essere effettuata entro il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, e che il deposito della prova della notifica debba essere effettuato entro il 26 luglio 2020;

-che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web dell'USR per la Lombardia, ove esistente o, in mancanza mediante affissione in un apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, visibile ai candidati posto che tali modalità appaiono soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'USR della Lombardia ove esistente, o, in mancanza, in apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

b.- il nome del ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;

c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, presso la regione Lombardia;

e.- l'indicazione del numero del presente decreto, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;

f.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare all'USR della Lombardia la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere al ministero e all'USR della Lombardia il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell'USR della Lombardia, ove esistente, o, in mancanza, in un apposito spazio (bacheca) presso l'USR stesso;

L'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte del l'USR della Lombardia in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web

dell'USR della Lombardia fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase).

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dal dell'USR della Lombardia in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione entro 3 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti entro il 26 luglio 2020;

Ritenuto, inoltre, necessario al fine di decidere di acquisire una relazione specifica sui fatti di causa da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e del Presidente della giudicatrice (che ha provveduto alla correzione), che dovrà essere deposita entro il 25 luglio 2020 all'indirizzo pec tarmi-sez3@gacert.it.

P.Q.M.

- a) Respinge l'istanza cautelare monocratica;
- b) autorizza l'abbreviazione termini richiesta e fissa per la trattazione dell'istanza collegiale la c.c. del 28 luglio 2020, ore di rito.
- c) Autorizza, ai sensi dell'articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.
- d) dispone il compimento degli adempimenti istruttori, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione, per quanto concerne il deposito della relazione richiesta da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e del Presidente della Sottocommissione giudicatrice;
- e) manda alla Segreteria perché provveda alle comunicazioni di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 16 luglio 2020.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO